

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI CATANIA  
QUARTA SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. OMISSIS/2013 promossa da:

**CORRENTISTA**

-attore-

**Contro**

**BANCA**

-convenuto-

Il Giudice dott. Mariano Sciacca,

a scioglimento della riserva che precede ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Rilevato che dalla documentazione in atti risulta che il tasso d'interesse è stato convenzionalmente pattuito in modo specifico; che l'applicazione di fatto per un limitato periodo di tempo di un tasso diverso ha comunque comportato l'applicazione di un tasso inferiore a quello pattuito; che l'avere l'istituto bancario provveduto per un limitato periodo di tempo alla rideterminazione dei tassi di interesse, in esito alle segnalazioni del correntista non può configurare una rinegoziazione delle condizioni contrattuali originariamente pattuite;

rilevato che l'obbligo di comunicazione al cliente ai sensi del TUB è previsto in caso di variazione unilaterale (*in peius*) del tasso debitorio rispetto a quanto pattuito nel contratto originario;

ritenuto conseguentemente che non risulta necessario disporre un ricalcolo del saldo del cc per cui è causa;

ritenuta la causa matura per la decisione;

**P.Q.M.**

Rinvia ai sensi dell'art. 281 sexies all'udienza di discussione del 22.5.2015 ore 9.00.

Si comunichi.

Catania, 7 marzo 2015

**IL GIUDICE**  
**dott. Mariano Sciacca**

**\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**